

## Art. 11.

Al personale addetto ai controlli qualitativi di cui al presente decreto l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, AIMA, rilascia apposito documento di riconoscimento.

Roma, addì 10 giugno 1969

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

VALESCCHI

*Il Ministro per il tesoro*

COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*

TANASSI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*

V. COLOMBO

*Il Ministro per la sanità*

RIPAMONTI

(7998)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Vercelli.

## IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 131 di detto piano è prevista la strada: «innesto strada statale n. 142 in Gattinara-Arborio-innesto strada statale n. 230 presso il bivio per Quinto Vercellese», estesa km. 27 + 065;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: «innesto strada statale n. 142 in Gattinara-Arborio-innesto strada statale n. 230 presso il bivio per Quinto Vercellese», dell'estesa di km. 27 + 065, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 594 «Destra Sesia».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 16 luglio 1969

*Il Ministro:* MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1969  
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 236

(7914)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1969.

Approvazione del bilancio di previsione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (gestione principale, gestione per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili) per l'esercizio finanziario 1969-70.

## IL MINISTRO

## PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori»;

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in base al quale è stata istituita una gestione speciale in seno al «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori», per provvedere alle spese connesse con la attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti;

Visto l'art. 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, con il quale è stata istituita in seno al «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori», una seconda gestione speciale per provvedere alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo esercizio 1969, comprendente il contributo ordinario dello Stato a favore del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» nella misura di lire 20.000.000.000 (ventimiliardi);

Considerato che del predetto contributo è stato già riscosso — durante l'esercizio 1968-69 — l'importo di lire 10.000.000.000 (diecimiliardi), per cui resta disponibile a favore del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori», per il primo semestre dell'esercizio 1969-70 la somma di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi);

Ritenuto che per l'esercizio 1970 il contributo ordinario dello Stato a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ammonterà a lire 20.000.000.000 (ventimiliardi) e che, pertanto, il «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» potrà disporre di una assegnazione di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi) per il secondo semestre dell'esercizio 1969-70;

Considerato che per l'esercizio finanziario 1969-70 il contributo straordinario a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione assicurativa contro la disoccupazione, al «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori», a norma dell'art. 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949 n. 264 ammonterà — come per il precedente esercizio finanziario — a lire 25.000.000.000 (venticinquemiliardi);

Tenuto presente il parere favorevole espresso dal Comitato speciale per gli assegni familiari, circa l'assegnazione — per l'anno 1969 — di un contributo ordinario di L. 13.000.000.000 (tredicimiliardi) a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Cassa unica assegni familiari, al «Fondo per l'addestramento professionale